CITTA' DI OTRANTO
Provincia di Lecce

SCHEMA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – BIENNIO 2027-2028

L'anno _____ il giorno _____del mese di _____ in Otranto (LE) presso la sede comunale in Piazza De Gasperi 1 fra il Comune di Otranto, che in seguito sarà chiamato Comune – codice fiscale 83000990750, rappresentato dal Responsabile del Settore _____, dott./dott.ssa _____, in esecuzione della determinazione n. _____ del _____, di seguito denominato "Comune";

E

L'Associazione _____, con sede legale in _____, C.F. _____, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nella sezione _____, con decreto/provvedimento di iscrizione del _____, rappresentata dal/dalla Presidente e legale rappresentante pro tempore _____, nato/a a _____ il _____, di seguito denominata "Associazione";

PREMESSO CHE

- il Comune di Otranto intende promuovere interventi di trasporto e accompagnamento sociale a favore di cittadini residenti nel territorio comunale che, per condizioni personali, familiari, economiche o socio-sanitarie, incontrino difficoltà negli spostamenti e nell'accesso ai servizi essenziali;
- il servizio è rivolto, in particolare, alle persone anziane, alle persone con disabilità o ridotta autonomia motoria e ai cittadini che si trovino in condizioni di fragilità sociale e/o socio-sanitaria;
- l'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS, da almeno sei mesi, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, qualora più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- il Comune ha pubblicato apposito Avviso pubblico per l'individuazione dell'organizzazione con cui stipulare la convenzione;
- a seguito della procedura comparativa, con determinazione n. _____ del _____, è stata individuata l'Associazione _____ quale soggetto con cui stipulare la presente convenzione;
- l'Associazione ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso e ha presentato una proposta progettuale ritenuta idonea;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Otranto e l'Associazione per la realizzazione del servizio di trasporto e accompagnamento sociale in favore dei cittadini residenti nel territorio comunale che, a causa di condizioni personali, familiari, economiche o socio-sanitarie, non siano autonomamente in grado di raggiungere strutture e servizi essenziali.

Il servizio potrà comprendere:

- trasporto presso strutture sanitarie, ospedaliere e ambulatoriali per visite mediche, esami diagnostici, terapie e prestazioni sanitarie;
- accompagnamento presso strutture socio-assistenziali;
- accompagnamento per ulteriori necessità di carattere sociale preventivamente autorizzate dai Servizi Sociali comunali.

Sono esclusi i servizi di trasporto sanitario in emergenza e quelli che, per caratteristiche e condizioni dell'utente, richiedano l'impiego di mezzi e personale sanitario specializzato.

ART. 2 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio è finalizzato a favorire l'autonomia personale, l'inclusione sociale e l'accesso ai servizi essenziali delle persone in condizioni di fragilità.

L'attività dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di solidarietà, uguaglianza, dignità della persona, riservatezza e attenzione alle esigenze individuali degli utenti.

L'Associazione dovrà assicurare un comportamento rispettoso e adeguato nei confronti delle persone trasportate, garantendo assistenza durante le fasi di salita, discesa e accompagnamento, nei limiti delle proprie competenze e delle caratteristiche del servizio.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di ventiquattro mesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2027 e scadenza al 31 dicembre 2028.

L'efficacia della convenzione è subordinata al completamento della procedura comparativa e alla sua sottoscrizione da parte dei soggetti interessati.

Non è previsto alcun rinnovo automatico.

L'eventuale prosecuzione del rapporto oltre la scadenza dovrà essere oggetto di una nuova procedura e di un apposito provvedimento amministrativo.

ART. 4 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel Comune di Otranto che si trovino in condizioni di difficoltà negli spostamenti e nell'accesso ai servizi essenziali.

In particolare, sono destinatari degli interventi:
- persone anziane, soprattutto se prive di adeguata rete familiare di supporto;
- persone con disabilità o ridotta autonomia motoria;
- persone in condizioni di fragilità sociale e/o socio-sanitaria;
- cittadini che, per condizioni temporanee o permanenti, non siano autonomamente in grado di raggiungere strutture e servizi di interesse sociale, sanitario, assistenziale ed educativo.

L'individuazione degli utenti e la valutazione delle richieste competono ai Servizi Sociali comunali.

ART. 5 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà attivato esclusivamente sulla base delle richieste autorizzate dal Responsabile del Settore competente del Comune.

Le richieste saranno trasmesse all'Associazione mediante posta elettronica e/o PEC, indicando, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, le informazioni necessarie all'organizzazione del trasporto.

L'Associazione dovrà:
- prendere in carico le richieste autorizzate;
- fornire conferma entro il termine dichiarato in sede di partecipazione alla procedura comparativa;
- comunicare tempestivamente l'eventuale impossibilità di effettuare il trasporto;

- concordare con gli uffici comunali eventuali modifiche organizzative;
- eseguire esclusivamente i trasporti preventivamente autorizzati.

È fatto espresso divieto all'Associazione di effettuare trasporti a carico del Comune senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore.

Le richieste e le relative autorizzazioni dovranno essere conservate agli atti secondo modalità idonee a garantirne la tracciabilità.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a:

- Individuare gli utenti aventi diritto al servizio attraverso i Servizi Sociali comunali.
- Valutare le richieste e autorizzare i singoli trasporti.
- Trasmettere all'Associazione le richieste autorizzate con le informazioni necessarie all'organizzazione del servizio.
- Individuare un referente comunale per il coordinamento e il raccordo operativo.
- Collaborare con l'Associazione per la gestione delle eventuali criticità.
- Verificare la regolare esecuzione delle attività e la documentazione delle spese sostenute.
- Procedere, nei limiti delle risorse disponibili e previa verifica della documentazione presentata, al rimborso delle spese ammissibili.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- Svolgere il servizio nel rispetto della presente convenzione e delle disposizioni normative vigenti.
- Garantire la regolarità e la continuità del servizio per tutta la durata della convenzione.
- Impiegare volontari adeguatamente informati e preparati rispetto alle esigenze dell'utenza.
- Garantire la disponibilità di mezzi idonei e in regola con le disposizioni vigenti.
- Assicurare il rispetto della dignità, della riservatezza e dei diritti delle persone trasportate.
- Rispettare le indicazioni operative impartite dai Servizi Sociali comunali.
- Comunicare tempestivamente eventuali ritardi, impedimenti, guasti o altre criticità.
- Tenere apposita documentazione delle attività svolte e delle spese sostenute.
- Consentire al Comune le verifiche e i controlli sul servizio e sulla rendicontazione.
- Non richiedere agli utenti alcun compenso per le attività oggetto della presente convenzione.
- Comunicare al Comune ogni variazione relativa ai requisiti di partecipazione, ai mezzi, ai volontari e alle coperture assicurative.
- Individuare un referente responsabile dei rapporti con il Comune.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEI VOLONTARI

L'Associazione provvede all'organizzazione dei volontari necessari allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017.

I volontari dovranno essere adeguatamente informati sulle modalità di svolgimento del servizio e sulle esigenze delle persone trasportate.

L'Associazione dovrà garantire:

- un numero adeguato di volontari;
- una corretta organizzazione dei turni;
- la disponibilità di volontari sostitutivi in caso di assenza o indisponibilità;
- la formazione e l'aggiornamento dei volontari;
- il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza.

I volontari non potranno essere retribuiti in alcun modo per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

L'attività dei volontari dovrà risultare compatibile con le finalità solidaristiche dell'Associazione e con la natura della presente convenzione.

ART. 9 – MEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO

L'Associazione utilizzerà i mezzi indicati nella proposta progettuale presentata in sede di partecipazione alla procedura comparativa.

I veicoli dovranno:

- essere regolarmente immatricolati e in regola con la revisione;
- essere coperti da idonea assicurazione;
- essere mantenuti in condizioni di efficienza e sicurezza;
- essere adeguati alle caratteristiche degli utenti trasportati;
- essere dotati, ove necessario, di attrezzature e dispositivi idonei a garantire la sicurezza e il comfort delle persone trasportate.

L'Associazione è responsabile della corretta manutenzione e dell'idoneità dei mezzi utilizzati.

Eventuali sostituzioni o modifiche dei veicoli dovranno essere comunicate preventivamente al Comune e dovranno garantire caratteristiche almeno equivalenti a quelle dichiarate nella proposta progettuale.

ART. 10 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Associazione garantisce la copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

Dovrà inoltre essere garantita idonea copertura assicurativa per i veicoli utilizzati e per i rischi connessi al trasporto degli utenti, secondo la normativa vigente e le condizioni previste dalla presente convenzione.

L'Associazione si impegna a trasmettere al Comune copia delle polizze assicurative e delle relative quietanze o attestazioni di validità, prima dell'avvio del servizio e in occasione dei successivi rinnovi.

Le coperture assicurative dovranno rimanere attive per tutta la durata della convenzione.

ART. 11 – RISORSE FINANZIARIE E LIMITE MASSIMO DI RIMBORSO

Per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione, il Comune mette a disposizione le seguenti risorse massime:

Annualità	Importo massimo
2027	€ 20.000,00
2028	€ 20.000,00
Totale biennio	€ 40.000,00

Gli importi costituiscono esclusivamente il limite massimo delle risorse destinabili al rimborso delle spese ammissibili e non rappresentano un corrispettivo garantito all'Associazione.

Il rimborso sarà riconosciuto esclusivamente per le spese effettivamente sostenute, documentate e direttamente imputabili alle attività convenzionate, nel rispetto dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

Non saranno riconosciuti compensi, utili, maggiorazioni, ricarichi, importi fissi o rimborsi forfettari svincolati dalle spese effettivamente sostenute.

Il riconoscimento delle somme è subordinato alla verifica della pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese da parte del competente ufficio comunale e alla disponibilità delle risorse finanziarie.

ART. 12 – SPESE AMMISSIBILI A RIMBORSO

Sono ammissibili esclusivamente le spese:

- effettivamente sostenute dall'Associazione;
- documentate mediante idonea documentazione giustificativa;
- direttamente riferibili alle attività oggetto della convenzione;
- non già rimborsate da altri soggetti o finanziate attraverso altre fonti.

Le spese dovranno essere analiticamente documentate e accompagnate da un prospetto riepilogativo che ne consenta la verifica.

Non saranno riconosciuti rimborsi relativi a spese non pertinenti, non documentate, non autorizzate ove richiesta preventiva autorizzazione o non riconducibili alle attività convenzionate.

ART. 13 – DETERMINAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEI COSTI CHILOMETRICI

Per la determinazione dei costi di percorrenza dei veicoli utilizzati, le tabelle ACI relative alla specifica tipologia di veicolo costituiscono un parametro tecnico di riferimento per la verifica della congruità dei costi dichiarati.

Il rimborso sarà riferito esclusivamente ai chilometri effettivamente percorsi per l'esecuzione dei trasporti autorizzati dal Comune e regolarmente rendicontati.

Il parametro ACI non costituisce diritto automatico al rimborso di una tariffa chilometrica, dovendo essere verificata la corrispondenza tra gli importi richiesti e i costi effettivamente sostenuti e documentati.

A tal fine, l'Associazione dovrà:

- Indicare i veicoli utilizzati, la relativa tipologia e i dati identificativi.
- Registrare i chilometri iniziali e finali di ciascun trasporto.
- Indicare la data, l'itinerario e la destinazione del trasporto.
- Identificare l'utente mediante modalità rispettose della normativa sulla protezione dei dati personali.
- Documentare i costi effettivamente sostenuti e i criteri utilizzati per la loro imputazione al servizio.
- Consentire il confronto con il parametro chilometrico ACI relativo alla tipologia di veicolo utilizzato.

Saranno esclusi i costi duplicati, già rimborsati o comunque non imputabili al servizio.

ART. 14 – RENDICONTAZIONE E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

L'Associazione dovrà presentare al Comune, con periodicità biennale, fatturazione e una rendicontazione delle attività svolte e delle spese effettivamente sostenute.

La rendicontazione dovrà contenere:

- elenco analitico dei trasporti effettuati;
- data e destinazione di ciascun trasporto;
- numero dei chilometri effettivamente percorsi;
- tipologia del veicolo utilizzato;
- prospetto riepilogativo delle spese richieste a rimborso;
- documentazione giustificativa delle spese sostenute;
- dichiarazione attestante che le spese non sono state oggetto di altri rimborsi o finanziamenti.

Il Comune procederà alla verifica della documentazione presentata, accertando l'effettivo svolgimento delle attività autorizzate e la pertinenza e congruità delle spese.

La liquidazione delle somme riconosciute avverrà previa validazione della rendicontazione da parte del Responsabile del Settore competente, nel rispetto delle disposizioni contabili e fiscali applicabili.

In caso di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara, il Comune potrà richiedere chiarimenti o integrazioni, sospendendo la liquidazione delle somme interessate fino al completamento delle verifiche.

Il rimborso non potrà in nessun caso superare euro 20.000,00 per ciascuna annualità ed euro 40.000,00 complessivi per il biennio.

ART. 15 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

Il Comune si riserva di effettuare verifiche periodiche sull'andamento del servizio e sulla corretta esecuzione delle attività convenzionate.

L'Associazione dovrà mettere a disposizione del Comune tutta la documentazione necessaria per le verifiche e collaborare con gli uffici comunali.

In caso di irregolarità o inadempienze, il Comune potrà richiedere chiarimenti e adottare le misure previste dalla presente convenzione.

ART. 16 – REFERENTI E COORDINAMENTO OPERATIVO

Il Comune individua quale referente del servizio:

Nome e cognome: _____

Ufficio: _____

E-mail: _____

L'Associazione individua quale referente operativo:

Nome e cognome: _____

Telefono: _____

E-mail: _____

I referenti cureranno i rapporti operativi, le comunicazioni, la programmazione delle attività e la gestione delle eventuali criticità.

Eventuali variazioni dei referenti dovranno essere comunicate tempestivamente all'altra parte.

ART. 17 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a rispettare il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

L'Associazione dovrà garantire che i dati personali degli utenti siano trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento delle attività convenzionate.

Particolare attenzione dovrà essere prestata ai dati relativi alla salute e alle condizioni di fragilità degli utenti.

L'Associazione si impegna a:

- utilizzare i dati esclusivamente per le finalità autorizzate;
- limitare l'accesso alle informazioni ai soli soggetti autorizzati;
- adottare adeguate misure di sicurezza;
- evitare la diffusione non autorizzata di dati e informazioni;
- conservare la documentazione nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- segnalare tempestivamente eventuali violazioni dei dati personali secondo le procedure concordate.

Le parti definiranno, prima dell'avvio del servizio, i rispettivi ruoli e obblighi in materia di protezione dei dati personali, sulla base delle effettive modalità di trattamento.

ART. 18 – RESPONSABILITÀ

L'Associazione è responsabile della corretta organizzazione e dello svolgimento delle attività affidate ai propri volontari, nonché dell'idoneità dei mezzi utilizzati.

L'Associazione risponde degli eventuali danni derivanti da comportamenti imputabili alla propria organizzazione o ai soggetti impiegati nello svolgimento delle attività, secondo la normativa vigente e nei limiti delle rispettive responsabilità.

Il Comune non assume responsabilità per le attività svolte dall'Associazione al di fuori delle richieste autorizzate e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni in materia di responsabilità civile e assicurativa.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

L'Associazione non potrà cedere a terzi la presente convenzione, né trasferire ad altri soggetti l'esecuzione delle attività oggetto della stessa.

Eventuali modifiche sostanziali dell'organizzazione del servizio dovranno essere preventivamente comunicate al responsabile del Settore e autorizzate.

ART. 20 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In presenza di circostanze eccezionali, eventi imprevedibili, condizioni di pericolo o altre situazioni che impediscano temporaneamente il regolare svolgimento del servizio, l'Associazione dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile del Settore.

Le parti concorderanno le misure necessarie per fronteggiare la situazione e garantire, ove possibile, la continuità degli interventi.

Il Comune potrà disporre la sospensione totale o parziale del servizio per motivate ragioni di interesse pubblico o per esigenze organizzative.

ART. 21 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine per eventuali controdeduzioni, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti necessari per la stipula della convenzione;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi convenzionali;
- interruzione ingiustificata del servizio;
- utilizzo di mezzi non idonei o non in regola con le disposizioni vigenti;
- mancato mantenimento delle coperture assicurative;
- irregolarità gravi nella rendicontazione delle spese;
- utilizzo di volontari in violazione delle disposizioni normative;
- violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali;
- svolgimento di trasporti non autorizzati dal Comune.

Resta salva la facoltà del Comune di adottare ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 22 – RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni, mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra parte con un preavviso di almeno 60 giorni.

Il Comune potrà recedere anticipatamente per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dandone comunicazione motivata all'Associazione.

In caso di cessazione del rapporto, saranno riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili fino alla data di cessazione, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 23 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni della presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate mediante apposito atto scritto.

Non potranno essere introdotte modifiche che alterino sostanzialmente l'oggetto della convenzione o le condizioni essenziali della procedura comparativa.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta alle disposizioni fiscali e tributarie applicabili agli atti stipulati con gli Enti del Terzo Settore.

Le eventuali spese di registrazione e gli altri oneri connessi alla stipula saranno disciplinati secondo la normativa vigente.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, al Codice Civile, alla normativa vigente in materia di volontariato, sicurezza, assicurazione e protezione dei dati personali, nonché alle disposizioni contenute nell'Avviso pubblico.

La proposta progettuale presentata dall'Associazione e valutata in sede di procedura comparativa costituisce riferimento per lo svolgimento delle attività convenzionate, nei limiti di quanto recepito nella presente convenzione.

La presente convenzione non costituisce affidamento di un servizio a titolo oneroso e non comporta il riconoscimento di un corrispettivo, ma esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e ammissibili ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il giudice individuato secondo le disposizioni vigenti in materia di giurisdizione e competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE CONVENZIONATA — PER IL COMUNE DI OTRANTO

Il Legale Rappresentante — Il Responsabile del Settore